

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

(146<sup>a</sup> seduta in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, numero 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) » (2401) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2714, 2718  
ARTOM . . . . . 2714, 2715  
BERTOLI . . . . . 2715  
Bo, *Ministro delle partecipazioni statali* . 2718  
MARTINELLI, *relatore* . . . 2714, 2715, 2717, 2718  
VERONESI . . . . . 2715, 2717, 2718

« Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore » (2405) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 2713, 2714  
BERTOLI . . . . . 2714  
TRABUCCHI . . . . . 2714

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Fran-

za, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosso è sostituito dal senatore Veronesi.

Intervengono i Ministri del tesoro Colombo e delle partecipazioni statali Bo, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore » (2405)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore », del quale sono io stesso relatore.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

146ª SEDUTA (11 ottobre 1967)

Dato il contenuto del disegno di legge, che ha lo scopo di onorare la memoria di un nostro illustre collega scomparso, chiedo alla Commissione che voglia esprimersi favorevolmente in merito alla rimessione del presente disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

B E R T O L I . Siamo d'accordo.

T R A B U C C H I . Però, per non far perdere ulteriore tempo, possiamo senz'altro delegare il Presidente a fare la relazione, senza bisogno di ripeterla in questa sede.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La relazione è già pronta. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, la Commissione, all'unanimità, ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

**Discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) » (2401) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A R T O M . Questo disegno di legge è in sede redigente. La sede redigente è stata istituita per provvedimenti di particolare complessità, con un numero notevole di articoli, in modo che la preparazione e l'elaborazione della legge non possa dar luogo a inconvenienti, discordanze e disorganicità.

Ma quando si tratta di un provvedimento come questo, composto di due articoli, non vi è assolutamente ragione di passarlo

in sede redigente, e la cosa si presenta unicamente come un tentativo di evitare che venga discusso in Aula il contenuto dei singoli articoli e la particolarità delle singole norme. Per questo mi permetto di elevare una protesta contro questa procedura, affermando che è bene che la Presidenza del Senato ne sia informata.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Dando la parola su questa pregiudiziale, che dovremmo chiamare « curiosa », del valoroso senatore Artom. Se non ho inteso male, egli ha parlato di protesta da esprimere qui in Commissione, protesta che sarebbe a carico del Presidente del Senato, il quale, inviando qui in sede redigente il provvedimento ha ottenuto il consenso da parte dell'Aula, perchè tutte le assegnazioni in Aula vengono tempestivamente comunicate, anche se noi, così, per abitudine, vi prestiamo scarsa attenzione; ma è pur sempre vero che il Presidente, in questi casi, dice: « Se non vi sono eccezioni da opporre, resta così stabilito ».

Ora, a mio giudizio, non è assolutamente accoglibile la richiesta del senatore Artom, perchè noi non abbiamo titolo, qui, per criticare quello che in Aula è stato deciso, accogliendo la proposta espressa dal Presidente del Senato.

Quindi non come relatore, ma come membro della Commissione, debbo esprimere con molto riguardo per il senatore Artom, ma con non minor riguardo per le norme che regolano i nostri lavori, questo avviso.

A R T O M . Mi permetto di dire che ogni senatore ha diritto, in ogni momento, di sollevare delle questioni di procedura.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ma in sede competente, cioè in Aula.

A R T O M . Non è obbligatorio per nessun senatore essere presente in Aula per discutere un'assegnazione all'ordine del giorno, quando nell'ordine del giorno non figura indicata.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ma si trova nel processo verbale il giorno seguente.

A R T O M . Comunque io desidero venga messa a verbale questa protesta perchè rimanga come atto documentato, in quanto non è esatta l'applicazione del Regolamento nel caso di un provvedimento che non ha gli estremi per essere assegnato in sede redigente.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, io mi accingevo ad esporre la mia relazione in ordine al disegno di legge n. 2401 che, come ella ha ricordato, ha per oggetto: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) »; senonchè ho inteso dire che il senatore Veronesi ha presentato una relazione di minoranza.

V E R O N E S I . In bozza.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Debbo aggiungere che, avendo io chiesto di quale relazione si trattasse, mi è stata esibita una bozza che in verità non ho avuto neanche il tempo materiale di esaminare. Ora, debbo esprimere anch'io una pregiudiziale ai colleghi per questa mia particolare situazione nell'esporre quello che è il mio punto di vista senza aver dato almeno una scorsa a questa relazione di minoranza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente finanze e tesoro. Pregherei quindi i colleghi di lasciarmi almeno mezz'ora di tempo per poterne prendere cognizione.

B E R T O L I . Io capisco che il senatore Martinelli, per doveroso riguardo ai senatori del Partito liberale, faccia una proposta di questo genere; però direi che è una proposta inconsueta, perchè è evidente che una relazione di minoranza si presenta alla fine della discussione, quando una parte della minoranza stessa non è soddisfatta della relazione della maggioranza. *A priori* è difficile presentarla; e direi che la relazione di minoranza non viene discussa in Commissione nè fa oggetto della relazione di maggioranza. Mi pare che il normale *iter* di questa discussione sarebbe che il senatore Martinelli facesse la sua relazione senza tener conto della relazione di minoranza; successivamente interverranno tutti coloro che desiderano intervenire.

V E R O N E S I . Signor Presidente, se lo ritiene opportuno, noi accediamo alla richiesta di discutere subito il disegno di legge. La bozza della relazione di minoranza l'abbiamo preparata a seguito di alcune cose che sono avvenute nell'altro ramo del Parlamento e che desideravamo consacrare per iscritto. Proprio per questo l'abbiamo preparata in bozza e ne abbiamo fatta consegnare al senatore Martinelli una copia. Però dobbiamo dire che in Aula non vi è discussione, perchè essendo in sede redigente noi ci troviamo nella posizione di poter fare soltanto una dichiarazione di voto. In ogni modo prendiamo atto di questa situazione e preghiamo il senatore Martinelli di non avere nessuno scrupolo nei nostri confronti, anche perchè nella nostra relazione abbiamo riportato molte cose note, tratte in gran parte dalla relazione della Corte dei conti.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Io non ho nessuna difficoltà ad esporre la mia relazione, però chiedo scusa ai senatori Artom, Bosso e Veronesi se io, essendo arrivato a dare soltanto un'occhiata alla loro relazione, non potrò tenerne conto nella mia esposizione; e anzi pregherei i colleghi di voler poi intervenire nella discussione, anche perchè sono del parere che, trattandosi di un provvedimento che ha carattere politico, è necessario che tale discussione si svolga in modo approfondito.

Detto questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo ad esporre con minore ampiezza di quello che è il testo, che or ora ho considerato, dei colleghi che già si sono qualificati « di minoranza », i concetti prevalenti contenuti nel testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.

Metto in evidenza che il disegno di legge è intitolato: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) ». Convengo che, consistendo esso esclusivamente in due articoli, possa, come è detto nella prima pagina della relazione del senatore Artom, apparire come un disegno di legge di modesta portata. Ma questo si potrebbe affermare se la valutazione di un testo legislativo

potesse farsi in base al numero delle righe di cui esso è composto. È evidente che la lettura, anche corrente, del testo, permette di rilevare che esso introduce nell'attuale legge istitutiva e nello statuto dell'ENI modifiche di carattere sostanziale, aventi per oggetto soprattutto l'ampliamento dell'attuale campo di attività e il riconoscimento dei settori nei quali l'Ente ha operato sinora con l'autorizzazione del Ministero competente, anche se, a proposito di queste autorizzazioni, la Corte dei conti ha chiesto che esse apparissero formalizzate in documenti amministrativi. È vero che la formalizzazione nel documento amministrativo permette di dare agli atti determinanti del Ministro il loro aspetto conoscitivo per tutti; è però anche evidente che quando l'autorizzazione è, comunque, intervenuta, non può parlarsi di azione svolta senza autorizzazione da parte dell'Ente.

La stessa Corte dei conti, nelle considerazioni che ampiamente dedica a questo aspetto, ha distinto fra aspetto formale e aspetto sostanziale.

Dico, dunque, che l'articolo 1 del disegno di legge, che è di gran lunga il più importante, ha per scopo: 1) di regolare meglio l'attività dell'ENI, definendo i settori dove esso può operare; 2) in connessione con l'ampliamento delle utilizzazioni degli idrocarburi e dei gas a vapori naturali, di attuare senza più incertezze quella che può essere l'azione dell'Ente.

L'articolo 1 dell'attuale Statuto dice che l'Ente ha il compito di promuovere e attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali. Che cosa dice il testo che ci è pervenuto dalla Camera? Che « l'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività ».

Devo dire che il testo presentato alla Camera era difforme perchè inseriva fra le parole: « L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare » e le parole « iniziative di interesse nazionale, eccetera », la frase « anche in competizione con terzi ». Tale li-

mitazione fu ritenuta superflua, dato che la autorizzazione del Governo è da ritenere sempre data in funzione di tale interesse. Ed è per questo che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di eliminare questa frase.

Ora, esaminando il primo comma dell'articolo 1, ricordo ancora che esso così si esprime: « L'ENI ha, altresì il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività ».

Per quali ragioni si ampliano i fini istituzionali dell'ENI?

Perchè, come ogni azienda che si occupa della ricerca, della estrazione e della raffinazione degli idrocarburi, anche l'ENI è passata dalla fase classica di utilizzo degli idrocarburi per riscaldamento e trazione, all'utilizzo degli idrocarburi nel campo non completamente esplorato ancora della petrolchimica, adeguandosi ai ritrovati della più moderna tecnica. Ora, è possibile così come si chiede nella bozza della relazione di minoranza, della quale ho affrettatamente preso visione un momento fa, pensare che l'ENI non debba essere facoltizzato a operare nel settore della chimica? Io non credo che possa neppure politicamente essere posto un quesito di tal genere, anche perchè, soggiungo, di fatto, come ho già accennato, l'Ente già vi opera; e, io dico, fortunatamente vi opera, perchè altrimenti oggi dovremmo rimproverare a coloro che avevano la responsabilità politica di vigilare sulla gestione di questo Ente, di non aver percepito che esso sarebbe stato economicamente soffocato nella sua attività realizzata in senso moderno, ignorando il campo più proficuo, più economicamente e anche socialmente (ai fini dell'ingresso nel mondo economico caratterizzato dalle attività più progredite) efficiente; dovremmo rimproverare al Ministero delle partecipazioni statali e ai suoi titolari di non aver spinto l'Ente ad ammodernarsi e a seguire il progresso in questo campo. Credo che un quesito simile non possano porlo nemmeno i colleghi liberali.

VERONESI. È la interpretazione dei nostri emendamenti che non è esatta.

MARTINELLI, *relatore*. Gli emendamenti liberali sono stati proposti anche alla Camera dei deputati: e credo di averne interpretato lo spirito.

Dicevo, dunque, che il fatto che l'ENI debba operare nel settore della chimica corrisponde a una di quelle realtà che debbono essere pacificamente considerate come accettate da tutti. Nella relazione della Corte dei conti, a questo proposito, si fa notare che nel caso di iniziative non manifestamente rientranti nei fini istituzionali dell'Ente, non si può soltanto per questo trarre l'automatico giudizio di illegittimità dell'iniziativa stessa, illegittimità che non sussiste quando essa sia connessa all'oggetto istituzionale secondo un rapporto di strumentalità, causalità o accessorietà. È appena il caso di sottolineare che le iniziative intraprese dall'Ente nel settore chimico rispettano il principio ora richiamato.

Passando ad esaminare quella parte del primo comma dell'articolo 1 che riguarda la ricerca, la produzione, la rigenerazione e la vendita dei combustibili nucleari, nonché il settore minerario attinente a questa attività, osservo che quando l'ENI fu costituito non si era manifestato ancora il problema dei combustibili nucleari. Tuttavia anche in questo campo l'ENI attraverso una faticosa opera di ricerca e di preparazione dei tecnici e una presenza che può avere, sul piano meramente formale, forzato forse un po' la lettera della legge istitutiva, ma non lo spirito, ha percorso in un certo senso i tempi; ma sempre, ci tengo a sottolinearlo, col consenso degli organi di governo. Oggi prendiamo atto che, probabilmente, poteva esserci presentato prima un disegno di legge che, sul piano formale, consacrasse questa attività. Ad ogni modo, se vogliamo rimanere nella sostanza economica e politica, se teniamo presente che l'ENI è sorto per operare nel campo energetico e che, doverosamente, per le ragioni che ho già messo in rilievo, ha esteso la propria attività nel settore chimico, debbo affermare la esigenza di consentire all'Ente dello Stato di operare istituzionalmente nel campo dei

combustibili nucleari. E ciò affermo non già in base al fatto che l'Ente ha acquisito in tale settore una particolare esperienza — della qual cosa gli va dato riconoscimento — ma in base ad una responsabile valutazione dell'esigenza primaria dello Stato di essere presente in un campo destinato ad assumere un rilievo sempre maggiore ai fini del soddisfacimento dei bisogni energetici del Paese.

Negli emendamenti presentati e che portano come prima firma quella del collega Veronesi ho rilevato l'esistenza di puntualizzazioni aventi il fine di immettere l'ENI in un binario di ferro, in modo che le iniziative che dovessero promanare dall'Ente in seguito all'approvazione del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati non ne esorbitino comunque. Si chiede, per esempio, che il Ministro delle partecipazioni statali, nell'emanare l'autorizzazione formale per l'intervento dell'ENI in altri settori, sia confortato dal parere del Ministro dell'industria. Si chiede che i programmi relativi alle attività che oggi l'ENI di fatto svolge siano, sì, formalmente legalizzati, ma che la loro attuazione sia assoggettata alla preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, nel caso di attività da svolgere all'estero, del Comitato dei ministri per il coordinamento dell'azione internazionale in materia di politica economica. A quest'ultimo proposito devo dire che, come Ministro del commercio con lo estero, ho visto nascere questo Comitato, sorto in seguito a una lettera del Ministro degli esteri Segni, seguita da una mia di adesione. In effetti, mi era parso che l'attività del commercio con l'estero, ogni qual volta riguardasse grosse commesse con l'estero, dovesse opportunamente essere coordinata presso la sede del Ministero che ha per funzione elettiva di attuare la politica estera. Peraltro, devo aggiungere che si trattava di un Comitato sorto su volontà concertata di due Ministri, non entrato, per quel che ne so, nella volontà creatrice di alcuna legge; e mi sembra che sia stato ora assorbito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

146ª SEDUTA (11 ottobre 1967)

VERONESI. Non risulta a tutt'oggi.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Comunque si tratta di un Comitato che non ha alcuna esistenza giuridica.

VERONESI. Giuridicamente esistente, anche se inoperante.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Non esiste una legge istitutiva.

MARTINELLI, *relatore*. È così e l'ho già detto.

Dunque, riprendendo l'esame degli emendamenti, ve n'è uno, subordinato, secondo cui l'intervento dell'ENI in altri settori potrebbe avvenire previo parere del Sottocomitato per le partecipazioni statali in sede CIPE (Comitato che, se non erro, è presieduto dallo stesso Ministro delle partecipazioni statali). Poi, con altro emendamento, si chiede che tale intervento avvenga solo in quei settori « direttamente e strettamente » collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari. Onorevoli colleghi liberali, com'è che troveremo il modo di stabilire esattamente la connessione che colleghi « direttamente e strettamente » i settori?

Allo stesso comma secondo dell'articolo 1 si propone poi di precisare in « tecnico » il vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà che deve legare tali settori.

Ebbene, devo dire che ho l'impressione — ma è solo un'impressione a cui sono disposto a rinunciare — che tutte queste indicazioni mirino formalmente a condizionare in modo tale l'attività dell'ENI quasi da paralizzarla.

Ripeto: la discussione si dilaterà senza dubbio ed anch'io avrò la possibilità di conoscere le ragioni che sono alla base degli emendamenti del gruppo liberale; comunque, a mio giudizio, dico sin d'ora che l'articolo 1 è da accogliere senz'altro nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

In relazione alla norma prevista nell'ultimo comma dell'articolo 1, secondo il quale « L'Ente, oltre a gestire le partecipazioni già

acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro delle partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari », debbo osservare che, una volta estesi i compiti istituzionali dell'Ente ai campi della chimica e dei combustibili nucleari, la formulazione dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'ENI doveva essere integrata allo scopo di consentire all'Ente di assumere nuove partecipazioni in correlazione ai nuovi settori di attività.

Il secondo articolo del disegno di legge in esame non fa altro che modificare ciò che l'articolo 21 della legge istitutiva dell'ENI stabiliva per la chiusura del suo bilancio. Siamo passati, nel bilancio dello Stato, dall'esercizio 1° luglio-30 giugno, all'anno solare; era opportuno che anche questa modifica fosse inserita nello statuto dell'ENI. Inoltre, invece di due, si accordano quattro mesi all'organo amministrativo dell'ENI per la trasmissione del bilancio, per l'approvazione, al Ministro delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Chiudo la mia relazione riconoscendo le lacune che essa evidentemente ha, riservandomi, in seguito, di replicare alle altre argomentazioni che verranno esposte in Commissione, e riservandomi ancora, se sarò autorizzato a stendere la relazione da presentare in Aula, di tenere conto di quello che è stato l'andamento della discussione. Concludo però dicendo che mi sembra di avere messo in evidenza le note politiche e le note economiche in base alle quali il disegno di legge, a mio giudizio, è meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari